

CAMERA DEI DEPUTATI N° 2022

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

CAMPAGNOLI, BONOMI, BORTOLANI, ANDREONI, BAMBI, CASTELLUCCI, CAVIGLIASSO PAOLA, CARLOTTO, FERRARI SILVESTRO, MORA GIAMPAOLO, MARABINI, MENEGHETTI, PELLIZZARI, PISONI, PUCCI ERNESTO, STELLA, SAVINO, URSO SALVATORE, ZARRO, ZAMBON, ZUECH, ORIONE, ALIVERTI, ROGNONI, ROSINI, MORO PAOLO ENRICO, PEZZATI, PORTATADINO, CITARISTI, DANESI

Presentata il 26 gennaio 1978

Modificazione alla tabella A allegata al decreto-legge 23 ottobre 1964, n° 989, convertito in legge 18 dicembre 1964, n° 1350, e successive modificazioni, recante agevolazioni fiscali per i prodotti petroliferi, carburanti e lubrificanti, destinati al funzionamento degli aeromobili adibiti ad uso agricolo

ONOREVOLI COLLEGHI! — Le disposizioni di cui al decreto-legge 23 ottobre 1964, n° 989, convertito in legge 18 dicembre 1964, n° 1350, e successive modificazioni, prevedono l'esenzione dall'imposta di fabbricazione per i carburanti destinati ad azionare macchine agricole adibite all'esecuzione di lavori in agricoltura. È indubbio che ormai da anni si assiste ad un massiccio impiego di mezzi aerei che, oltre ad essere utilizzati per la difesa antigrandine, sono impiegati — in particolar modo gli aeromobili con ala rotante (elicotteri) — in lavori prettamente

agricoli quali trattamenti antiparassitari, il diserbo chimico, la semina, la prevenzione e lo spegnimento degli incendi boschivi, ecc.

È necessario aggiungere, altresì, che lo impiego di aeromobili in agricoltura assicura, oltre a una notevole rapidità di esecuzione, un valido succedaneo della ristretta potenzialità di manodopera di cui soffre l'agricoltura in Italia, senza contare la garanzia che l'impiego di tali mezzi fornisce in materia di sicurezza del lavoro, specie quando vengono utilizzati per le lavora-

zioni sostanze particolarmente nocive all'organismo umano

In questi casi è possibile evitare il contagio o l'assorbimento da parte del lavoratore degli elementi nocivi contenuti nelle sostanze irrorate

Ai vantaggi di ordine tecnico offerte dagli aeromobili dovrebbe corrispondere una economia di gestione sulla quale grava in modo sensibile il costo del carburante. Esistono già disposizioni riguardanti agevolazioni fiscali sui carburanti destinati all'azionamento delle macchine agricole, ma esse non contemplano la possibilità che di tali agevolazioni fruiscono i mezzi aeroagricoli

Il progresso tecnico tuttavia impone che la legislazione vi si adegui tenendo conto delle nuove pressanti esigenze

Alla difesa fitosanitaria dei vigneti da effettuarsi con mezzi aerei, fa esplicito riferimento l'articolo 14 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, il cosiddetto «quadri-foglio», nell'indicare gli indirizzi generali relativamente al settore della vitivinicoltura

È questo lo scopo che si propone la presente proposta di legge che ha come finalità di esentare dall'imposta di fabbricazione il carburante destinato al funzionamento di aeromobili per uso agricolo

PROPOSTA DI LEGGE

ARTICOLO UNICO

Alla tabella *B* annessa alla legge 19 marzo 1973, n. 32, la denominazione della merce sotto la lettera *G*) è sostituita dalla seguente

« *G*) oli da gas e oli combustibili speciali, prodotti petroliferi, carburanti e lubrificanti diversi da quelli bianchi »

Dopo il punto 2), è aggiunto il seguente

« *2-bis*) destinati al funzionamento degli aeromobili allorché adibiti a lavori agricoli, nell'interesse di imprese agricole singole o comunque associate nei quantitativi che verranno stabiliti dall'Amministrazione finanziaria »